

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con sede legale in via Polesine, 13 - 20139 Milano, C.F. 97254200153, nella persona del Direttore Generale pro tempore Dr.ssa Luciana VOLTA, legale rappresentate dell'Amministrazione (di seguito anche "Ufficio scolastico per la Lombardia");

e

Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Manin n.23, C.F. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, nella persona del Direttore Generale Dott. Sergio Urbani (di seguito la "Fondazione")

di seguito denominate singolarmente "la Parte" e congiuntamente "le Parti".

### PREMESSO CHE

- L'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, l'articolazione al livello regionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e nell'ambito della propria attività istituzionale è impegnato, tra l'altro, nella valorizzazione degli studenti e docenti, con particolare riferimento ai temi della formazione docenti, orientamento e disuguaglianze educative;
- l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle recenti azioni di personalizzazione dell'istruzione riferite alla formazione docenti, orientamento scolastico degli studenti e contrasto alle disuguaglianze, ha interesse a realizzare azioni al recupero degli studenti che manifestano maggiori difficoltà, consentendo a coloro che hanno particolari talenti di potenziarli e/o di fare scelte consapevoli per il proprio percorso di studi e di lavoro;
- la Fondazione è una fondazione di origine bancaria costituita ai sensi della Legge 461/ 1998, e del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, operante nel territorio lombardo, nella Provincia di Novara e del Verbano - Cusio - Ossola, e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico;
- Le Parti sono consapevoli che esista una stretta correlazione tra la qualità dell'istruzione e la qualità della vita, sia a livello del singolo individuo sia della società nel suo complesso; sono infatti sempre più evidenti i rischi legati all'abbandono scolastico e ai bassi livelli di educazione in termini di minore accesso alle opportunità, scarso senso di realizzazione personale, basse aspettative di vita e un maggiore costo a carico della società;
- nello specifico, la Fondazione, nell'ambito della propria attività istituzionale, è impegnata nel contrasto alle disuguaglianze e nella creazione di nuove opportunità a supporto delle nuove generazioni e, a tal fine, ha promosso diverse iniziative quali, tra le altre, il progetto TOP – Tutoring Online Program, il progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, il programma Disuguaglianze ed il progetto "Eccellenze e opportunità per il giovani"
- l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia è a conoscenza e ha dimostrato interesse per le iniziative della Fondazione ambito, condividendo quanto realizzato;
- le Parti, attraverso la sottoscrizione del presente documento (il "Protocollo"), intendono avviare una collaborazione per la individuazione di possibili interventi congiunti sulle tematiche della formazione e dell'orientamento dei giovani, da sviluppare in conformità alle rispettive programmazioni;

tutto ciò premesso, fermo restando per le Parti che le iniziative oggetto della presente intesa non gravano in alcun modo sui fondi pubblici, convengono quanto segue:

#### Articolo 1

##### Oggetto del Protocollo

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del Protocollo.
2. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti per la individuazione di possibili interventi congiunti sulle tematiche della formazione e dell'orientamento delle future generazioni (di seguito "Formazione"), da attuare in conformità alle rispettive programmazioni, al fine di:
  - garantire alternative di vita e scelta ai ragazzi in difficoltà, sia a causa della situazione socioeconomica familiare, che per situazioni di povertà educative;
  - offrire possibilità di sperimentare attività concrete in ottica orientativa (quali, ad esempio, laboratori pratici, *work experience*, visite a botteghe, ...) per ridurre i tassi di abbandono scolastico e stimolare il raggiungimento di qualifiche e diplomi;
  - promuovere la reputazione anche del sistema professionalizzante per superare le resistenze e la diffidenza di ragazzi e famiglie;
  - supportare i docenti nelle attività di orientamento, anche in sinergia con quanto messo a disposizione dal Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza.

3. Le Parti intendono, nello specifico:
  - condividere dati, informazioni e conoscenze relativamente ai temi della Formazione;
  - valutare la realizzazione di iniziative coerenti con le finalità del Protocollo, autonomamente e/o in partnership;
  - condividere gli esiti di iniziative, anche condotte autonomamente, ma rilevanti nell'ambito della Formazione;
  - valutare i risultati delle iniziative avviate;
  - istituire un tavolo di coordinamento ai sensi del successivo art. 5.

#### Articolo 2

##### Impegni comuni

1. Le Parti si impegnano a collaborare secondo i principi di correttezza e buona fede;
2. Le Parti svilupperanno reciproci contatti onde definire e individuare futuri eventuali ambiti di collaborazione.
3. Laddove venissero individuate specifiche iniziative riguardo le quali avviare una collaborazione, le Parti provvederanno a stipulare separati accordi per la disciplina specifica dell'iniziativa medesima e che conterranno, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - le attività di dettaglio e le strategie di azione;
  - la definizione di eventuali strumenti;
  - la disciplina delle attività di comunicazione;
  - la disciplina specifica relativa al trattamento dei dati.
4. Rimane in ogni caso inteso che il presente Protocollo non comporta l'assunzione di alcun impegno economico per le Parti; eventuali apporti di risorse potranno essere previsti, d'intesa tra le Parti, nell'ambito di specifici separati accordi.

#### Articolo 3

##### Tavolo di coordinamento

1. Per il miglior perseguimento delle finalità del Protocollo, le Parti costituiscono un tavolo di lavoro (il "Tavolo di coordinamento"), avente il compito di individuare gli ambiti di possibili future collaborazioni.
2. Al Tavolo di coordinamento parteciperanno, per la Fondazione, la persona di volta in volta designata dalla medesima, mentre per l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia il dirigente dell'Ufficio V e/o altra persona incaricata.
3. Al Tavolo di coordinamento, valutata l'esigenza e/o l'opportunità, potranno prendere di volta in volta parte anche soggetti dotati di specifiche competenze tecniche che possano fornire alle Parti un supporto ovvero consulenza circa le migliori strategie da adottare per il perseguimento dei fini di cui alle Premesse, rimanendo inteso che per la partecipazione al Tavolo di coordinamento non è previsto alcun corrispettivo.

#### Articolo 4

##### Efficacia e durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha valenza triennale, ovvero sino al 31.12.2025. La possibilità di rinnovo è subordinata alla volontà delle parti interessate.
2. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsivoglia momento dal presente Protocollo previo preavviso di 60 giorni da comunicarsi per iscritto all'altra Parte secondo le modalità di seguito definite.

#### Articolo 5

##### Comunicazioni

1. Le Parti indicano, quali referenti:
  - per l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia il dirigente pro tempore dell'Ufficio V;
  - per la Fondazione il Direttore pro tempore dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
2. Qualsiasi comunicazione inerente al presente Protocollo e alla collaborazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto, sottoscritta dalla Parte che la effettua ed essere trasmessa con qualsiasi mezzo, anche telematico, che fornisca attestazione di suo ricevimento ai seguenti indirizzi:
  - a. per l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia: via Polesine, 13 20139 Milano – PEC: [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it)
  - b. per Fondazione Cariplo: via Daniele Manin, 23 20121 Milano – PEC: [ricerca@pec.fondazionecariplo.it](mailto:ricerca@pec.fondazionecariplo.it)ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente.

## Articolo 6 Trattamento dei dati

1. Le Parti:
  - dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione del presente Protocollo e si impegnano ad utilizzare i dati dell'altra di cui sono venuti a conoscenza in occasione della stipula del presente Protocollo nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679;
  - con la sottoscrizione del presente Protocollo manifestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati limitatamente alle cause connesse al medesimo;
  - si danno atto che i dati relativi a ciascuna Parte saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Protocollo e si impegnano, per quanto di propria competenza, in ogni fase e stato del presente Protocollo, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Reg. UE 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali;
  - laddove necessario, si impegnano a disciplinare appositamente il trasferimento, relativo alla condivisione di dati ed informazioni prevista dal presente Protocollo.

## Articolo 7 Obblighi di riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi all'altra di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Protocollo. Per quanto riguarda la Fondazione, si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente a Fondazione Cariplo, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento delle attività. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni riservate e price-sensitive eventualmente acquisite nello svolgimento del presente Protocollo.

## Articolo 8 Modello di gestione, organizzazione e controllo

1. Le Parti dichiarano di conoscere, per quanto di rispettiva competenza, le prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e le relative norme valide per gli enti pubblici (D.Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012). Le Parti, in particolare, si danno atto che la Fondazione ha approvato, nei termini di cui ai documenti disponibili sul sito internet [www.fondazionecariplo.it](http://www.fondazionecariplo.it), un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il "Modello") atto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti previsti nel D.Lgs. 231/01. Eventuali atti, fatti o comportamenti che, nel corso dell'esecuzione del contratto, indurranno a ritenere commesso uno dei reati e/o degli illeciti contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, o risulteranno contrari a quanto previsto nel Modello o nel Codice di comportamento Etico della Fondazione, dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza tramite mail all'indirizzo [organismodivigilanza@fondazionecariplo.it](mailto:organismodivigilanza@fondazionecariplo.it) oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [segnalazioni.odv@pec.it](mailto:segnalazioni.odv@pec.it), nel rispetto delle modalità indicate dalla Procedura whistleblowing, disponibile sul sito internet della Fondazione.
2. Resta inteso che eventuali violazioni di quanto contenuto nel Modello o nel Codice di comportamento Etico saranno ritenute un grave inadempimento contrattuale e autorizzeranno la Fondazione a porre fine anticipatamente alla presente collaborazione con effetto immediato, fermo restando il diritto della Fondazione di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni. Ogni comunicazione a riguardo sarà inviata a mezzo raccomandata a/r o via PEC o con qualunque altro mezzo idoneo ad accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario.
3. La Fondazione non tollera, in nessun caso alcuna violazione del Modello e/o del Codice Etico.

## Articolo 9 Miscellanea

1. Ogni modifica del presente Protocollo sarà valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.
2. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Protocollo siano invalide o inefficaci per qualsivoglia ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni e il termine, clausola o condizione giudicato invalido dovrà ritenersi espunto dallo stesso. Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni.

## Articolo 10 Foro Competente



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio  
Scolastico  
per la  
Lombardia

Fondazione  
**CARIPO**



1. Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Accordo.
2. Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una Parte contro l'altra in relazione al presente Accordo, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le Parti contraenti, è competente il Foro di Milano.

Milano, 13 settembre 2023

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Direttore Generale  
Luciana VOLTA

Fondazione Cariplo  
Direttore Generale  
Sergio URBANI